

NewsLator

**Bollettino telematico di informazione
e aggiornamento legale edito da**

STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI

Giugno - Luglio 2008 - N. 3 Anno 2008

Canoni pagati per diritti preclusi: i compensi per "copia privata"

In questo numero

**CANONI PAGATI PER DIRITTI PRECLUSI: I COMPENSI PER
"COPIA PRIVATA"**

**NUOVA REVOCATORIA FALLIMENTARE E RIMESSE BAN-
CARIE: UNA "REVIVISCENZA" GIURISPRUDENZIALE?**

**FIDELIZZATI MA NON PROFILATI: IL GARANTE BOCCIA LE
FIDELITY CARD CON FINALITÀ DI MARKETING**

**FLASHNOTE: SALVATI I CONSULENTI FINANZIARI "SENZA
ALBO"**

**MANOVRA D'ESTATE: LE NOVITÀ INTRODOTTE NEL SI-
STEMA GIUSTIZIA**

**CONVEGNI – LA CINA È VICINA: ANCHE NEI MARCHI E NEI
BREVETTI**

**FLASHNOTE: NORME ANTIRICICLAGGIO E STRUMENTI DI
PAGAMENTO: ULTIME NOVITÀ**

Quello del compenso per copia privata, previsto nella legge del diritto d'autore, è un tema da sempre controverso. Un recente intervento del Commissario europeo per il mercato interno riaccende oggi la discussione.

Tale compenso consiste in una quota fissa – calcolata forfettariamente – sul prezzo finale degli apparecchi di registrazione e delle memorie e dei supporti analogici e digitali, ossia degli strumenti utilizzabili per effettuare copie di opere.

La legge sul diritto d'autore consente, infatti, a chi sia in legittimo possesso di un'opera dell'ingegno di effettuare una sola riproduzione della stessa per uso esclusivamente personale. A compensazione di tale atto di sfruttamento privato, l'utente deve corrispondere, a priori, un canone fisso per l'acquisto di sistemi di registrazione

e di CD, DVD o di altri analoghi supporti. Tale compenso verrà poi redistribuito dalle società collettive ai titolari del diritto d'autore.

Nonostante da anni si discuta di una riforma del sistema, alla fine del 2006, la Commissione Europea aveva bloccato il progetto di raccomandazione, anche a causa della viva opposizione delle organizzazioni che tutelano autori, editori e produttori audio e video. Ora, vista la proposta di riapertura dei lavori, la Commissione Europea dovrà dare risposta a molte domande. Come proteggere i prodotti audiovisivi? Come finanziare l'opera intellettuale di artisti e

L'Opinione

LA TUTELA PARADOSSALE

L'opinione di Gianni Pasini
sul vero grado di tutela della
normativa finanziaria
(a pag. 4)

di interpreti? Il compenso per copia privata, applicato solo in alcuni Paesi europei e, comunque, secondo quote variabili da Stato a Stato, crea distorsioni sull'offerta dei prodotti elettronici e dei supporti audiovisivi?

Le imprese discografiche e cinematografiche sostengono che solo dal compenso per copia privata esse traggano mezzi sufficienti per finanziare il lavoro artistico di una

moltitudine di autori, spesso ignoti al grande pubblico, ma che pure costituiscono il tessuto creativo e l'identità culturale europea. I maggiori produttori di elettronica di consumo e gli stessi consumatori si lamentano, invece, per il costo degli apparecchi di registrazione, sui quali si sconta il pagamento del compenso fisso, vissuto come un balzello.

In tale contesto, non possono poi ignorarsi le spinose questioni relative alle limitazioni del diritto di copia privata, derivanti dall'adozione da parte dei titolari del diritto d'autore delle misure tecnologiche di protezione, previste all'art. 102 quater l.d.a., mediante le quali i titolari di diritti possono legittimamente impedire o limitare l'uso di contenuti protetti.

Come si conciliano le norme che impongono un canone fisso sugli apparecchi di riproduzione e quelle che consentono la limitazione della copia attraverso dispositivi specifici?

Tramite tali misure si può infatti escludere o limitare la possibilità di effettuare copie digitali, lasciando all'utente solo la facoltà di effettuare copie analogiche, ossia riproduzioni dell'opera di livello qualitativo inferiore. Le misure tecnologiche di protezione consentono, quindi, agli autori di limitare il diritto di copia, per il cui esercizio, tuttavia, come visto, gli utenti corrispondono a priori un compenso in quota fissa.

Si apre insomma una contraddizione interna al sistema che, per un verso, impone un canone generalizzato a fronte del diritto di copia e, per altro verso, legittima l'adozione di accorgimenti tecnici che paralizzano quel diritto per cui pure si è pagato. Non si tratta semplicemente di un dilemma teorico e di certo non giova l'assenteismo normativo sin qui osservato.

Fino a quando le prospettate riforme non troveranno attuazione e non verrà introdotta maggiore chiarezza nel sistema, l'adozione di tali misure tecnologiche dovrà essere attentamente ponderata: non è da escludersi infatti che la contraddizione del piano teorico si sposti su quello giudiziario, innestando contenziosi fondati sull'illegittimità di canoni corrisposti per servizi di fatto impediti (CS.).

Nuova revocatoria fallimentare e rimesse bancarie: una "reviviscenza" giurisprudenziale?

Sono ancora revocabili le rimesse bancarie dopo la riforma del diritto fallimentare? E come si determina l'importo revocabile?

Quella del residuo ambito di applicazione della revocatoria delle rimesse bancarie in conto corrente è una delle questioni più aspramente dibattute in sede di commento alla recente riforma del fallimento. Si tratta di un profilo tutt'altro che secondario, se si considera che nel vigore della precedente disciplina la revocatoria nei confronti degli istituti creditizi ha rappresentato la più importante

– quando non l'unica – fonte di liquidità per le curatele da destinarsi alla soddisfazione dei creditori del fallito.

I problemi nascono a causa dell'eccessiva genericità del nuovo testo dell'art.

67, comma 3, lett. (b), della legge fallimentare che, dopo aver sancito l'irrevocabilità delle rimesse bancarie come principio generale, ammette

un'eccezione per le sole parti che abbiano determinato una riduzione "consistente e durevole" dell'esposizione del

fallito nei confronti della banca.

Le prime interpretazioni della nuova disci-

La nuova legge fallimentare introduce l'ambiguo concetto di riduzione "consistente e durevole". Il Tribunale milanese offre una prima chiave di lettura

plina rese dai giudici di merito evidenziano l'apertura ad un recupero, quantomeno parziale, dell'istituto, attraverso la definizione in sede interpretati-

va di criteri operativi per la individuazione delle rimesse revocabili. Al riguardo, merita una speciale menzione la sentenza del Tribunale di Milano 27 marzo 2008.

Innanzitutto la sentenza individua la soglia oltre a quale la riduzione dell'esposizione del correntista possa ritenersi "consistente": il Giudice milanese ha rilevato che il criterio di valutazione debba tenere conto delle peculiarità del caso concreto, e debba dunque essere commisurato (i) all'entità massima dell'esposizione nel periodo sospetto, (ii) all'entità media delle movimentazioni del conto corrente in tale periodo e (iii) all'ammontare del debito al momento dell'effettuazione di ciascuna rimessa. Il che sarebbe possibile, conclude il Tribunale, individuando quale soglia minima di consistenza il dieci per cento dell'ammontare massimo revocabile, dal nuovo art. 70, comma 3 l.f. individuato nella differenza tra l'esposizione massima del fallito nei confronti della banca nel periodo sospetto (peraltro ridotto ai sei mesi anteriori al fallimento) e quella risultante all'apertura della procedura. Ad analoghe conclusioni perviene la sentenza in esame in ordine alla "durevolezza" della riduzione dell'esposizione del fallito. Anche in questo caso, richiamata l'esigenza di una valutazione delle peculiarità del caso concreto, il

Tribunale afferma che il requisito deve essere valutato in relazione alla frequenza delle movimentazioni del conto corrente di volta in volta preso in considerazione. In questo senso, ad esempio, la permanenza sul conto degli importi oggetto della rimessa potrà ritenersi "durevole", e dunque revocabile, solamente in presenza di un conto con rimesse e prelievi plurimi all'interno della medesima giornata.

Se la pronuncia va apprezzata per il tentativo di supplire alle carenze della nuova disciplina, lo scenario non è certamente rassicurante, posto che altre corti ben potrebbero esprimersi in termini "quantitativamente" differenti. L'insufficiente definizione del dettato normativo, infatti, sembra lasciare aperto il campo ad una pluralità di soluzioni interpretative del tutto eterogenee, a discapito della certezza del diritto e – conseguentemente - della corretta operatività delle curatele e degli stessi istituti di credito. In questo senso, sarebbe forse auspicabile un intervento legislativo in funzione correttiva tale da delineare con precisione l'ambito di operatività dell'istituto senza eccessivo spazio all'interpretazione, capace in simili casi di produrre orientamenti anche in radicale conflitto. (LG)

Fidelizzati ma non profilati: il Garante boccia le fidelity card con finalità di marketing

54.000,00 €. A tanto ammonta la sanzione comminata dal Garante privacy ad una nota catena della grande distribuzione, per aver irregolarmente "profilato" la clientela attraverso i dati raccolti con la diffusione delle fidelity cards.

Riceve così applicazione il Provvedimento Generale del Garante Privacy del 24 febbraio 2005 sulle carte fedeltà. Tali strumenti, da sempre usati tanto dalla Grande Distribuzione Organizzata quanto dai piccoli venditori per – appunto – fidelizzare la propria clientela, spesso anche incentivandone l'uso tramite premi ed agevolazioni, rischiano di trasformarsi in un'arma a doppio taglio.

È infatti necessario che i dati richiesti all'atto della stipulazione del contratto di sottoscrizione della fidelity card, sia questo eseguito con moduli cartacei o on-line, siano limitati a quelli indispensabili ad attribuire i vantaggi associati all'utilizzo della carta stessa.

Sarà pertanto lecito chiedere al cliente di fornire i propri dati identificativi, ma non quelli

relativi a professione, indirizzo mail, numero di cellulare. Allo stesso modo potranno esser analizzati i volumi di spesa globale, ma non attraverso dati che permettano di "fotografare" nel dettaglio la spesa del cliente, come ad esempio il numero degli scontrini emessi, i prodotti acquistati o l'esercizio dove gli acquisti sono stati effettuati.

Lo strumento di fidelizzazione non può tradursi in un mezzo indiretto di profilazione illecita

I dati forniti potranno altresì essere utilizzati dal commerciante per scopi diversi, quali ad esempio indagini di mercato o per

profilazione, ma nell'osservanza di precise cautele: siffatto utilizzo dovrà esser subordinato all'ottenimento di un apposito consenso informato da parte dell'interessato e dovrà esser conforme a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 relativamente alla durata ed alle modalità di conservazione e uso dei dati. Consenso apposito, cioè specificamente richiesto ed ottenuto, e non già "mescolato" al

generico consenso per il trattamento connesso all'emissione della carta. Questo significativo precedente vale sicuramente a ristabilire l'attenzione su un tema che, frequentemente, tende ad essere ignorato dal sistema commerciale, forse sulla base di un'utilitaristica considerazione data dal rapporto fra il vantaggio ottenibile da una politica aggressiva e

il rischio concreto di sanzioni. Ma si tratta di una logica non premiante sul lungo termine e, soprattutto, di una scelta che, oltre all'inflizione della sanzione (peraltro non leggera), può aprire il varco a conseguenze non indifferenti di natura risarcitoria e, talora, anche penale.

Tutto andrà opportunamente ripensato (MC).

L'opinione

NEWSLATOR[®] ospita il gradito intervento del Dott. Gianni Pasini (foto), già Commissario Consob e advisor finanziario indipendente. Il suo scritto si incentra sugli "effetti collaterali" che le più recenti normative in materia di intermediazione mobiliare e tutela dei mercati rischiano di produrre.

LA TUTELA PARADOSSALE

di Gianni Pasini

Uno spettro s'aggira fra gli articoli e i commi di leggi e regolamenti finanziari. E' lo spettro del paradosso, spesso trascurato dalla critica dottrina ed accettato supinamente dalla comunità finanziaria e professionale. Esso si materializza negli ambiti più inimmaginabili, dunque per definizione più paradossali. Tre in particolare.

La profilazione MiFID del cliente al dettaglio

La Direttiva e la regolamentazione attuativa MiFID prevedono, come noto, speciali procedure di tutela per gli investitori al dettaglio, imponendo agli intermediari che forniscono i servizi di consulenza e gestione patrimoniale (ed anche in altri casi) di documentare l'avvenuto preventivo accertamento circa il profilo finanziario e culturale del cliente, così da determinare con appositi test e questionari se i servizi da eseguire a suo favore siano adeguati ed appropriati.


Nulla però si dice nelle norme di attuazione circa il diffuso caso degli investitori "sprovvediti" (spesso i genitori, le nonne o coniugi titolari di patrimoni mobiliari di famiglia), i quali si affidano per le loro scelte e per operare concretamente a soggetti più competenti, della famiglia o professionali, attraverso deleghe e procure per intervenire a pieno titolo discrezionale sui loro portafogli.

Paradossalmente, dunque, le norme di tutela dell'investitore "sprovvedito" non comprendono quella di poter affidare scelte d'investimento a persone di fiducia aventi adeguate competenze e cultura, attraverso deleghe e procure che invece non rilevano nella regolamentazione vigente ai fini dei citati test e questionari per le valutazioni di adeguatezza e di appropriatezza.

I prospetti delle offerte pubbliche

La regolamentazione dell'informativa al pubblico attraverso prospetti informativi che descrivano le caratteristiche ed i contenuti di strumenti finanziari proposti (le cosiddette OPV), nasce nel 1983 e sin da allora si è manifestato il paradosso della "falsa trasparenza" senza sostanziali miglioramenti successivi. L'informativa prescritta dalla legge e dai regolamenti attuativi della Consob "inonda" infatti letteralmente lo sprovvedito investitore, senza in realtà metterlo in condizione di fare scelte consapevoli e protette per le seguenti principali ragioni:

- a) Carenza di cultura finanziaria diffusa tra gli investitori, per la quale poco si è fatto in questo quarto di secolo e quindi normalmente vi è un utilizzo del tutto trascurabile del "diluvio" informativo prescritto.



La legge obbliga a profilare come inesperti anche soggetti che in realtà operano per il tramite di avveduti "famigliari delegati"

- b) L'investitore sprovveduto è normalmente sollecitato all'investimento in OPV da sportellisti bancari che poco sanno dei contenuti, rischi e opportunità dell'offerta, e tantomeno hanno letto e capito i contenuti del sempre ponderoso (e costoso) prospetto informativo.
- c) Nemmeno il documento di sintesi del prospetto, recentemente previsto dalla normativa comunitaria e quindi anche in Italia, riesce a semplificare e rendere accessibile l'informativa essenziale anche per un investitore sprovveduto; tale documento di sintesi infatti elenca in prevalenza un'infinita casistica di rischi probabili e possibili che scoraggerebbero normalmente un prudente investitore, se solo ne afferrasse il significato.

Paradossalmente, gli obblighi imposti si riducono ad una tutela prevalentemente "teorica" del risparmiatore: più che proteggere gli investitori, quegli obblighi proteggono emittenti e controllori, ponendoli al riparo da possibili azioni risarcitorie.

Gli obblighi di trasparenza, più che proteggere gli investitori, proteggono emittenti e controllori, ponendoli al riparo da possibili azioni risarcitorie

Norme di tutela si trasformano in strumenti di confusione e di "falsa trasparenza" per eccesso d'informazioni e per mancanza di adeguamento alla cultura del destinatario.

Un'idea provocatoria per le OPV: perché non connotarle con il "bollino rosso", come si fa per i film

riservati ad adulti, cioè indicare la riserva delle OPV a soggetti professionalmente competenti (società di gestione dei portafogli dei clienti, fondi d'investimento, altri investitori istituzionali), vietando invece l'accesso diretto all'investitore definito dalla normativa "al dettaglio" e normalmente sprovveduto?

La partecipazione delle minoranze e le deleghe di voto

Gli azionisti individuali delle società quotate (le vittime cioè dei primi due paradossi), non sono nemmeno tutelati e facilitati nella partecipazione agli eventi rilevanti delle società nelle quali hanno investito (assemblee ordinarie e straordinarie), almeno attraverso soggetti competenti ed a tal fine previsti nell'ordinamento stesso. E così, ancora una volta, *paradossalmente*

- a) I gestori di patrimoni individuali e di fondi d'investimento non hanno alcun obbligo di esecuzione del loro mandato fiduciario, consistente nella rappresentanza dei propri clienti alle assemblee delle società quotate nelle quali essi hanno deciso di investire i patrimoni dei clienti stessi; di fatto la partecipazione a tali eventi risulta ancora volontaristica, modestissima e senza obbligo di rendiconto;
- b) la sollecitazione e la raccolta delle deleghe, nonché il voto per corrispondenza (o addirittura via Internet – seppur non ancora vigente - come indicato dalla Direttiva Comunitaria cosiddetta "Transparency"), sono regolamentati in modi talmente complessi ed articolati e, quanto alle deleghe, per le sole "associazioni" abilitate dopo farraginoso procedimento, così da disincentivare completamente l'utilizzo di tale mezzo teoricamente pensato per la tutela dell'investitore "sprovveduto". Il risultato è che la raccolta delle deleghe di voto, in Italia, di fatto non avviene quasi mai.

Gli investitori istituzionali non hanno obbligo di intervento e le proxies in Italia sono pressoché inesistenti

Le carenze ed i paradossi conseguenti alla mancata partecipazione negli eventi societari non contribuiscono certo alle fidelizzazioni degli azionisti individuali con gli emittenti quotati, che di conseguenza non dialogano con i milioni di investitori, se non

quando devono "catturare" la loro benevolenza e l'investimento in sede di OPV o di aumenti di capitale.

Malgrado la conclamata armonizzazione comunitaria, normativa e comportamenti sono, da noi, molto in arretrato rispetto a prassi e discipline ormai consolidate in molti altri paesi europei.

FLASHNOTE:

SALVATI I CONSULENTI FINANZIARI "SENZA ALBO"

Nel numero 2 /2008 (La MIFID ai nastri di ripartenza) si era osservato che, in assenza dell'istituzione dell'albo dei consulenti finanziari indipendenti ex art. 18/bis TUF, al 30 giugno coloro che sino a tale data avessero esercitato detta professione, sarebbero incorsi nel divieto legale di proseguirla, posto che il termine di proroga scadeva per l'appunto il 30.6.2008. Il delicato problema, nel permanere dell'assenza dell'albo (la cui bozza di regolamento è tuttora in consultazione), è stato temporaneamente scongiurato con un allungamento del termine transitorio, che il D.L. 27/06/08 ha esteso sino al 31 dicembre 2008.

Manovra d'estate: le novità introdotte nel sistema giustizia

Lo scorso 25 giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge (n. 112 del 25/06/2008) attuativo di alcune novità introdotte con la c.d. manovra d'estate, finalizzata a ridurre i costi della giustizia.

Per la verità, non si tratta di misure "rivoluzionarie", bensì di accorgimenti per lo più tesi a semplificare taluni adempimenti processuali.

La **mancata comparizione** delle parti alla prima udienza e alla successiva fissata dal giudice,

oltre alla già prevista cancellazione della causa dal ruolo, comporterà l'immediata dichiarazione da parte del Tribunale dell'estinzione del procedimento. La novità sta appunto nell'abbreviazione del termine per l'estinzione del procedimento, che prima dell'introduzione di tale norma operava trascorso un anno dalla cancellazione dal ruolo della causa, sempre che la stessa non fosse stata riassunta entro tale termine. Si tratta di uno snellimento burocratico che tuttavia, concernendo liti di fatto già abbandonate dalle parti, non comporta particolari vantaggi. Il **Giudice del lavoro**, all'esito della discussione delle parti oltre alla già prevista lettura del dispositivo della sentenza, darà lettura anche delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, potendo in caso di particolare complessità della controversia fissare nel dispositivo un

termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza. La norma, per un verso, formalizza un effetto sin qui di fatto ottenuto mediante il rinvio dell'udienza di discussione, per altro verso implica un'accelerazione al procedimento di produzione della motivazione, il che anticipa i tempi di una eventuale impugnazione.

Le norme sopra illustrate si applicheranno però solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del decreto (25 giugno 2008).

Novità anche per il **contenzioso**

tributario, limitate però solo ai procedimenti pendenti su ricorso degli uffici dell'Amministrazione finanziaria innanzi alla Commissione tributaria centrale e per i quali alla data di entrata in vigore del decreto legge non sia stata ancora fissata l'udienza di trattazione. Al fine di accelerare il contenzioso tributario viene previsto che l'Amministrazione finanziaria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della norma, dovrà, nel caso abbia interesse alla coltivazione del procedimento, depositare presso la competente segreteria apposita dichiarazione di persistenza dell'interesse alla definizione del giudizio, in assenza della quale i procedimenti si estingueranno di diritto. Un meccanismo in sé apprezzabile, purché di fatto non frustrato da

depositi "a pioggia" di dichiarazioni di prosecuzione.

Nell'era della tecnologia anche il procedimento civile non poteva non sottostare alla informatizzazione delle comunicazioni. E' stato infatti previsto che le **notifiche** e le **comunicazioni** nel corso del procedimento di cui al primo comma dell' art. 170 cod. proc. civ., le comunicazioni al consulente tecnico nominato dal Tribunale, nonché le notificazioni e comunicazioni all'interno del procedimento societario previste dall'art. 17 commi 1 e 2, d.lgs. 5/2003, dovranno essere effettuate per via telematica all'indirizzo internet all'uopo indicato nell'albo degli avvocati da ciascun professionista. Il decreto attuativo di detta norma dovrà però attendere il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, del Consiglio Nazionale Forense e dell'Ordine degli Avvocati interessato, posto che naturalmente dovranno essere verificati circolarmente per i tribunali dotati di funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari, idonei all'applicazione della norma. Il

che
ri-
chie-
derà
tem-
pi
tec-
nici
che
co-
mun

que si prospettano non essere brevi. Allo stato Milano, Napoli e Catania dovrebbero attivare il sistema elettronico

La manovra d'estate non introduce misure "rivoluzionarie", bensì accorgimenti per lo più tesi a semplificare taluni adempimenti processuali

Le novità introdotte per l'accelerazione del contenzioso tributario risulteranno apprezzabili, purché di fatto non frustrate da depositi "a pioggia" di dichiarazioni di prosecuzione

di notifica dall'ottobre prossimo, mentre nel volgere di un anno dovrebbe essere la volta di Brescia, Verona, Padova, Genova, Bologna, Roma, Bari, Lamezia Terme (decreti attuativi permettendo).

Si velocizza infine il procedimento per la **riscossione delle spese giudiziali** mediante ruolo. Viene infatti previsto che entro un mese dal passaggio in giudicato o

dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo di pagamento, l'ufficio giudiziario competente procederà all'iscrizione a ruolo. In ragione di tale iscrizione l'agente della riscossione notificherà al debitore una comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo nel termine di un mese e, contestualmente, una cartella di pagamento contenente l'intimazione ad adempiere entro il termine di

venti giorni successivi alla scadenza del termine della comunicazione con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.

E' indubbio che le problematiche connesse alla durata dei processi non possano certo dirsi risolte da questi interventi. Sicuramente si tratta di un primo, modesto ma simbolico passo (RP).

CONVEGNI

La Cina è vicina: anche nei marchi e nei brevetti

Da alcuni anni, la Repubblica Popolare Cinese sta modernizzando le leggi e l'organizzazione giudiziaria anche in materia di proprietà intellettuale. Questa tendenza era emersa oltre vent'anni fa, con l'avvio della "apertura al mondo", la nuova politica economica post-maoista inaugurata da Deng-Xiao-Ping. Il resto l'ha fatto l'istituzione del WTO/OMC, che condiziona l'entrata di un paese nella Organizzazione Mondiale del Commercio all'armonizzazione della legislazione interna in materia di brevetti, marchi, copyright etc. ai principi dell'Accordo internazionale cd TRIPS, sottoscritto nel 1994 a Marrakesh da una vasta comunità di Stati, ed entrato in vigore nel 1995, simultaneamente alla istituzione, appunto, del WTO.

In un recente convegno (30 giugno 2008) tenutosi presso la Università Luiss, ed organizzato dall'Osservatorio di Proprietà Intellettuale, Concorrenza e Comunicazioni, diretto dal Prof. Gustavo Ghidini, è stato fatto il punto sulla situazione attuale, specie per quanto riguarda la difesa effettiva dei marchi, brevetti e diritti d'autore, software etc., di imprese straniere — e tanto rispetto alle esportazioni di queste in Cina quanto alle produzioni cinesi avviate ai mercati esteri.

Al Convegno, al quale ha partecipato, fra gli altri, il rappresentante dell'Ambasciata cinese in Italia, Sig. Mao Weng, è stato aperto, dopo il saluto del Preside di Giurisprudenza della Luiss Prof. Roberto Pessi, dal Prof. Gustavo Ghidini, il quale ha riassunto l'evoluzione contemporanea della normativa cinese. E' seguita la relazione di base sulla situazione attuale, tenuta dalla Prof. Hong Xue dell'Università di Hong Kong, e dall'intervento delle dott. Andrea Wechsler dell'Istituto Max-Planck di Monaco di Baviera (il maggior centro studi europeo in materia di proprietà intellettuale) e della Dott. Dong Li Fang, ricercatrice dell'Osservatorio Luiss. Il Prof. Roberto Pardolesi, sempre della Luiss, ha poi sviluppato le "Conclusioni".

Qual è il succo più interessante, per l'operatore economico italiano, di questo convegno? Che, anzitutto, "ora si può" effettivamente contare su una difesa dei propri marchi, brevetti etc. E al tempo stesso, che la complessità del sistema di tutela, imperniato su un doppio binario amministrativo e giudiziario, consiglia due cautele: a) la prima e più elementare, procedere attraverso uno studio di consulenza che abbia diretti rapporti con colleghi cinesi specializzati in materia, ed operanti almeno su Pechino, Shanghai, Hong Kong; b) provvedere "preliminarmente" a dotare i propri marchi e invenzioni etc. di una registrazione non solo nazionale (italiana) bensì anche europea. Insomma, la "marcia" verso la Cina è più breve, e meno impervia, anche in questa materia. Ma è bene "partire" il più attrezzati possibile.

FLASHNOTE

Norme antiriciclaggio e strumenti di pagamento: ultime novità

L'articolo 32 del decreto legge n. 112 del 2008 pubblicato nella G.U. del 25 giugno scorso ha modificato le norme in materia di antiriciclaggio entrate in vigore appena 2 mesi fa. Il limite fissato in 5.000 euro per i pagamenti in contanti, gli assegni trasferibili e il saldo dei libretti al portatore viene infatti modificato e torna ad essere 12.500 euro. Viene inoltre eliminato l'obbligo di inserire nella girata degli assegni trasferibili il codice fiscale del girante.

Novità anche per i professionisti: eliminato sia l'obbligo di possedere un conto corrente riservato all'attività professionale sul quale far confluire i corrispettivi pagati dalla clientela, sia i limiti per i pagamenti da parte della clientela, che erano stati istituiti con il dl. N. 223 del 4 luglio 2006 poi convertito con l. 4 agosto 2006 n. 248.

STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI

**L'abbonamento a NEWSLATOR è gratuito.
E' sufficiente inviare una
mail secondo le istruzioni contenute alla pagina
www.ghidini-associati.it/15-newslator.htm
dove sono reperibili e liberamente prelevabili anche i numeri
precedenti**

NEWSLATOR © - Testata telematica bimestrale. Registrazione Tribunale di Milano n. 790 del 18.10.2005. Direttore Responsabile **Prof. Avv. Gustavo Ghidini**. Vicedirettore **Avv. Emilio Girino** - Comitato di redazione: **Avv. Claudia Signorini, Avv. Leonardo Gregoroni, Dott. Roberto Pavia, Dott. Massimiliano Casati**.

Redazione: Via S. Sofia 12 – 20122 Milano tel 0039258300433 Fax 0039258301508 e-mail segreteria@ghidini-associati.it. Edito da Studio Ghidini, Girino e Associati Via S. Sofia 12 – 20122 Milano tel 0039258300433 Fax 0039258301508 e-mail segreteria@ghidini-associati.it. Tipografia elettronica: www.ghidini-associati.it. Distribuzione gratuita via e-mail. Vietata la vendita. Sono graditi articoli e interventi. Chi desiderasse pubblicarli può trasmettere il testo per e-mail a ghidinilaw@ghidini-associati.it. La Redazione non assume responsabilità per il contenuto degli scritti pubblicati. La Redazione si riserva di non pubblicare i testi ricevuti. La pubblicazione non dà diritto a compenso. Tutti gli articoli pubblicati non possono costituire oggetto di riproduzione anche parziale. La menzione è gradita purché si citi la fonte